



COMUNE DI MONTELABBATE
 Provincia di Pesaro e Urbino

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Seduta del 29/09/2020

DELIBERAZIONE N. 39 DEL 29/09/2020

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI - TARI - ANNO 2020. CONFERMA DELLE TARIFFE ANNO 2019 APPROVATE CON DELIBERAZIONE DI C.C. N. 78 DEL 20.12.2018

L'anno duemilaventi addì ventinove del mese di settembre alle ore 19:00 nella sala delle adunanze Consiliari di questo comune, convocato con avviso consegnato a ciascun Consigliere come da apposito regolamento, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.

Alla discussione del presente argomento risultano presenti i Signori:

Ruolo	Nominativo	Presente	Assente
SINDACO	FERRI CINZIA	Si	
CONSIGLIERE	PENSERINI RAMONA	Si	
CONSIGLIERE	DAMIANI EMANUELE	Si	
CONSIGLIERE	FARONI LUCA	Si	
CONSIGLIERE	PEDINI LUCIANO	Si	
CONSIGLIERE	LODI ANDREA		Si
CONSIGLIERE	ANTOGNOLI MARIA	Si	
CONSIGLIERE	PATRIGNANI VITTORIA	Si	
CONSIGLIERE	CLEMENTI FABIO	Si	
CONSIGLIERE	MERCANTINI MARCO	Si	
CONSIGLIERE	GOLINI MAURIZIO		Si
CONSIGLIERE	MONTAGNA ANITA	Si	
CONSIGLIERE	COLAIANNI MARCO	Si	

Totale Presenti: **11**

Totale Assenti: **2**

Assume la Presidenza il Sig. CINZIA FERRI nella sua qualità di Presidente del Consiglio .
 Partecipa la Dott.ssa ELVIRA CAVALLI, nella sua qualità di VICE SEGRETARIO Comunale, la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE - SETTORE CONTABILITA' E FINANZE

Premesso che

- che l'articolo 1, commi 639 – 705, della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC);
- che la IUC (Imposta Unica Comunale) era articolata nelle seguenti componenti:
 - a) IMU (imposta municipale propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;
 - b) TASI (tributo servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali;
 - c) TARI (tassa sui rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

Dato atto che l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza 01.01.2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);

Visti i commi 641 e 642 dell'art. 1 della citata Legge n. 147 del 27.12.2013 e successive modificazioni ed integrazioni per cui:

“641. Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

642. La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria. (...);”

Visto il D.P.R. 158/99 che articola la tariffa in una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e ai relativi ammortamenti, e in una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione;

Rilevato che detti costi sono desunti dal piano finanziario, sia per la quota fissa che per quella variabile, e poi ripartiti fra le classi di utenze, sulla base dei criteri dettati dal citato D.P.R.;

Considerato che

- con l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono stati attribuiti all'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico (Aeegsi) compiti di regolazione anche nei settori dei rifiuti, così che dal 1° gennaio 2018 la precedente Autorità ha trasformato la propria denominazione in ARERA, Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente;
- sono state attribuite all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;

Considerato inoltre che

- con deliberazione n. 443 del 31/10/2019 l'Autorità ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;
- il nuovo metodo tariffario sui rifiuti (MTR) fissa i limiti delle tariffe e predispone quattro diversi schemi che Comuni, gestori e altri enti competenti potranno scegliere in base ai propri obiettivi di miglioramento del servizio al cittadino;
- le tariffe del prelievo sui rifiuti continueranno ad essere caratterizzate dalle consuete due diverse

componenti: quota fissa e quota variabile, da definire sulla base dei vigenti coefficienti di produttività dei rifiuti indicati dal metodo normalizzato del D.P.R. n.158/1999, salvo diversa valutazione operata dall'Ente sulla base di un apposito monitoraggio;

- il compito principale affidato ad ARERA, dunque, consiste nella determinazione di costi efficienti ammissibili nelle diverse componenti di costo tariffario. Per consentire tale obiettivo, l'autorità ha rilevato come occorra considerare costi sostenuti affidabili e certi, ossia provenienti da fonte contabile obbligatoria, riferiti a due anni precedenti rispetto a quello di riferimento del piano finanziario. Quindi, nella determinazione dei costi da inserire nel Piano Finanziario ed Economico (P.E.F) non sarà più possibile assumere quelli previsionali per l'anno di riferimento, come indicato nel metodo normalizzato, ma sarà necessario considerare quelli consuntivi;
- gli Enti di Governo dell'Ambito territorialmente competente svolgeranno l'attività di validazione dei dati, delle informazioni e degli atti trasmessi dal gestore (ivi inclusi quelli necessari alla determinazione delle componenti a conguaglio relative ai costi fissi e variabili riferiti agli anni 2018 e 2019) secondo criteri funzionali al riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio, al fine poi di consentire ai Consigli Comunali l'approvazione dei corrispettivi derivante dalla definizione dei Piani Finanziari;

Tenuto conto che nel territorio in cui opera il Comune di Montelabbate è stata attivata l'Assemblea territoriale d'Ambito (ATA Rifiuti) ai sensi dell'articolo 2, comma 186 bis, della legge 23 dicembre 2009, n.191 e dell'art. 7 comma 1 della L.R. n.24/2009, in forza del quale le funzioni già esercitate dalle Autorità d'ambito di cui all'art. 201 del D.lgs.152/2006 sono svolte per L'ATO1-Pesaro e Urbino dall'Assemblea territoriale d'ambito (ATA) costituita fra la Provincia di Pesaro-Urbino ed i Comuni del territorio provinciale. L'ATA è dotata di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia gestionale, amministrativa e di bilancio. I rapporti tra gli enti locali appartenenti all'ATA sono regolati da apposita convenzione, stipulata ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267(Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);

Dato atto che

- il comma 683 della citata L. 147/2013 che testualmente dispone: *“Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia”*;
- in questo contesto si inserisce la già citata deliberazione n. 443/2019 dell'ARERA, il cui articolo 6 delinea una nuova procedura di approvazione del piano economico finanziario che si articola in quattro fasi:
 - a) il soggetto gestore predispone annualmente il Piano economico finanziario (PEF) e lo trasmette all'ente territorialmente competente per la sua validazione;
 - b) l'ente territorialmente competente, effettuata la procedura di validazione, assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità il PEF e i corrispettivi del servizio, in coerenza con gli obiettivi definiti;
 - c) l'ARERA verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e approva, ferma restando la sua facoltà di richiedere ulteriori informazioni o proporre modifiche;
 - d) fino all'approvazione da parte dell'ARERA si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'ente territorialmente competente con i documenti di cui al punto b);

Richiamata la deliberazione di C.C. n. 65 del 20.12.2019 con la quale il Comune di Montelabbate ha approvato il piano finanziario e le tariffe TARI per l'anno 2020 confermando per l'anno 2020 il PEF 2019 e dando atto che con successivo atto sarebbe stato approvato il PEF 2020 e le relative tariffe;

Dato atto che la procedura per la definizione e l'approvazione del PEF e delle tariffe per l'anno 2020 alla luce del nuovo metodo di calcolo risulta assai complessa, anche alla luce del mutevole quadro normativo;

Dato atto, inoltre, che il già complesso e innovativo quadro normativo ed operativo di riferimento nel quale i Comuni sono stati chiamati ad operare è stato ulteriormente complicato dagli effetti dell'epidemia da COVID19, qualificata dall'Organizzazione mondiale come “pandemia” lo scorso 11 marzo 2020;

Rilevato che, in ragione delle problematiche evidenziate conseguenti alla grave situazione epidemiologica determinatasi sul territorio nazionale, il legislatore nazionale è più volte intervenuto inserendo nell'ordinamento una normativa emergenziale con singole previsioni di carattere eccezionale e, per quanto attiene alla disciplina della tassa sui rifiuti, ha lasciato ai Comuni la possibilità di scegliere fra due diverse procedure da assumere per l'approvazione delle tariffe per l'anno 2020;

Richiamato, a tal proposito, l'art. 107 del D.L. n. 18/2020 (cd "decreto Cura Italia"), che ha introdotto misure per semplificare la procedura di approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2020, oltre che per differire il termine di approvazione delle medesime e, in particolare, il comma 5, che ha testualmente disposto che: *"I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021"*;

Atteso che, alla data odierna, l'ATA Rifiuti, quale ente territorialmente competente, non ha provveduto a validare il PEF 2020 stanti le obiettive difficoltà derivanti sia dal mutevole impianto normativo e regolamentare sia dagli effetti derivanti dalla diffusione della pandemia da COVID-19 sul territorio nazionale;

Ritenuto opportuno, per il contesto nazionale sopra richiamato e per la specifica situazione dell'ente, avvalersi della facoltà introdotta con il citato art. 107, comma 5, del D.L. n. 18/2020 (cd "decreto Cura Italia), approvando le tariffe TARI da applicare per l'anno 2020 al territorio del Comune di Montelabbate, mediante conferma delle tariffe 2019, già approvate con deliberazione del Consiglio Comunale n. 78 del 20.12.2018;

Richiamata integralmente la normativa nazionale e regionale adottata per fronteggiare la pandemia da COVID-19 che ha comportato una diversificata chiusura e successiva graduale riapertura delle attività commerciali,

Dato atto che

- in relazione al richiamato quadro normativo delineatosi alla luce dei provvedimenti assunti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica, l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) è intervenuta con la deliberazione n. 158 del 5.5.2020 stabilendo che *"(...) con specifico riferimento alle utenze non domestiche, ferme restando le prerogative già attribuite dalla legge 147/13 agli Enti locali in materia di riduzioni ed esenzioni tariffarie, sia opportuno - in applicazione del già richiamato principio "chi inquina paga" - declinare selettivamente l'intervento regolatorio"*;

- con la citata deliberazione, ARERA, *"ai fini del "Calcolo della parte variabile della tariffa per le utenze non domestiche" - per l'anno 2020, in considerazione delle misure adottate a livello nazionale e locale per contrastare l'emergenza da COVID-19"*, ha stabilito che trovino applicazione taluni criteri di riduzione connessi alla durata del periodo di chiusura delle attività determinatosi in relazione ai provvedimenti governativi già richiamati nel testo della presente deliberazione, così come di seguito riassunte:

a) *Attività identificabili dal codice ATECO risultanti sottoposte a sospensione (conclusa)* – Tabella 1a dell'Allegato A della Delibera 158/2020, per cui per l'anno 2020 la parte variabile della tariffa è calcolata utilizzando il coefficiente potenziale di produzione rifiuti - Kd(ap) - con una riduzione rapportata ai giorni di chiusura specificati dalla stessa Autorità (art. 1, punto 1.1. Delibera 158/2020);

b) *Attività identificabili da codice ATECO risultanti sottoposte a sospensione (in corso al momento dell'adozione della delibera)* – Tabella 1b dell'Allegato A della Delibera 158/2020, per cui per l'anno 2020 la parte variabile della tariffa si ottiene applicando una riduzione dei valori di Kd(ap) del 25% (art. 1, punto 1.2 Delibera 158/2020);

c) *Attività che potrebbero risultare sospese, parzialmente o completamente, anche per periodi di durata diversa, identificata da codice ATECO, ove possibile* – Tabella 2 dell'Allegato A della Delibera 158/2020,

per cui l'Ente territorialmente competente provvede all'individuazione dei giorni di chiusura ed applica riduzioni della quota variabile ai sensi dei due punti precedenti (art. 1, punto 1.3 Delibera 158/2020);

d) *Attività identificabili da codice ATECO risultanti aperte fatte salve le eventuali misure di contenimento più restrittive adottate dalle Regioni o da atti governativi e ordinanze ministeriali per specifiche porzioni di territorio, nonché le chiusure decise autonomamente o ridimensionamenti per calo della domanda – Tabella 3 dell'Allegato A della Delibera 158/2020, per cui per l'anno 2020 l'ente territorialmente competente può riconoscere riduzioni tariffarie (art. 2 Delibera 158/2020);*

- ai sensi del comma 660 dell'art. 1 della Legge 147/2013 il Comune, con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere *“ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) ad e-bis) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.”;*

Valutato, a tal proposito, che *“tutte le agevolazioni previste da ARERA sono già astrattamente ricomprese nell'ampia potestà concessa ai Comuni dall'articolo 1, comma 660, della legge 147/2013, che consente dal 2014 ai consigli comunali di introdurre con regolamento riduzioni non necessariamente connesse alla produzione dei rifiuti, quindi consentendone lo scopo sociale, purché le riduzioni stesse siano finanziate con risorse derivanti dalla fiscalità generale ed il mancato gettito non sia quindi ripartito sulle altre utenze (...) Appare evidente, in proposito, che qualsiasi scelta che vada oltre il livello minimo contemplato nella Delibera n.158 possa essere liberamente applicata dai Comuni, con l'unica accortezza di comprendere, all'interno delle scelte effettuate, le utenze non domestiche previste dagli Allegati alla delibera in esame. Non esiste infatti alcun divieto di procedere in maniera più generosa, con risorse derivanti dal bilancio dei Comuni, al fine di beneficiare le utenze in difficoltà economica provocata dall'emergenza sanitaria da Covid-19, ma appare comunque opportuno rispettare il “minimo regolatorio” imposto dalle nuove previsioni ARERA” (Cfr. nota di approfondimento IFEL – Fondazione ANCI del 31.05.2020);*

Considerato che con comunicazione del 20.07.2020 l'ATA Rifiuti ha informato tutti i Comuni dell'ambito che, in merito alle determinazioni da assumere conseguentemente alla Delibera 158/2020, ciascun Ente può provvedere autonomamente, salvo poi trasmettere le proprie determinazioni al già menzionato soggetto;

Considerato inoltre che l'“Ente territorialmente competente” a cui più volte fa riferimento ARERA nelle proprie Deliberazioni (ivi inclusa la delibera 158/2020) è qualificata da considerarsi non come *status* permanente bensì, mutuando un'espressione della dottrina amministrativa utilizzata per definire la Pubblica Amministrazione, secondo la c.d. “logica delle geometrie variabili”, per cui un ente può essere considerato “Ente territorialmente competente” ai fini di una data deliberazione ARERA o di un dato intervento regolatorio dell'Autorità, mentre in altro ambito della sua azione non riveste la qualifica *de quo* essendo detta qualifica attribuibile ad altro soggetto;

Ritenuto di dover provvedere alla definizione per il Comune di Montelabbate delle agevolazioni da concedere alle attività economiche oggetto di chiusura, tanto in virtù della richiamata nota dell'ATA Rifiuti quanto dell'esigenza di applicare da subito le agevolazioni, definendo contestualmente in modo chiaro ed univoco le tariffe TARI per il 2020 per tutte le categorie di utenze;

Atteso che

- con proprio precedente atto, assunto nella medesima seduta, questo Consiglio Comunale ha approvato il nuovo Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti - TARI e, tra l'altro, ha regolamentato con l'articolo 26 la disciplina delle riduzioni previste per le utenze non domestiche per l'anno 2020 finalizzate a fronteggiare l'eccezionalità dell'emergenza scaturita dalla pandemia da Covid-19, nel rispetto delle indicazioni prescritte dalla Delibera ARERA 158/2020;
- le riduzioni così come formulate per l'anno 2020 dall'articolo 26 del Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti – TARI rispettano e, per molte categorie di utenza, eccedono quel “minimo regolatorio” imposto dalla deliberazione ARERA n. 158/2020 (potestà concessa al Comune ai sensi del comma 660 dell'art. 1 L. 147/2013) in quanto:

a) Per le *Attività identificabili dal codice ATECO risultanti sottoposte a sospensione (conclusa)* – Tabella 1a dell'Allegato A della Delibera 158/2020, è stata prevista per l'anno 2020 una riduzione della parte variabile della tariffa del 20%, agevolazione superiore rispetto a quanto sarebbe risultato dal mero utilizzo dei giorni di chiusura specificati dalla stessa Autorità per l'abbattimento della tariffa (art. 1, punto 1.1. Delibera 158/2020);

b) Per le *Attività identificabili da codice ATECO risultanti sottoposte a sospensione (in corso al momento dell'adozione della delibera)* – Tabella 1b dell'Allegato A della Delibera 158/2020, è stata prevista per l'anno 2020 una riduzione della parte variabile della tariffa del 25%, in linea con quanto previsto dall'Autorità (art. 1, punto 1.2 Delibera 158/2020);

c) Per le *Attività che potrebbero risultare sospese, parzialmente o completamente, anche per periodi di durata diversa, identificata da codice ATECO, ove possibile* – Tabella 2 dell'Allegato A della Delibera 158/2020, è stata prevista, per le sole attività oggetto di chiusura, una riduzione della parte variabile della tariffa per l'anno 2020 del 20%, agevolazione superiore rispetto a quanto sarebbe risultato dal mero utilizzo dei giorni di chiusura di ciascuna attività per l'abbattimento della tariffa (come previsto dall'art. 1, punto 1.3 Delibera 158/2020);

d) Per le *Attività identificabili da codice ATECO risultanti aperte fatte salve le eventuali misure di contenimento più restrittive adottate dalle Regioni o da atti governativi e ordinanze ministeriali per specifiche porzioni di territorio, nonché le chiusure decise autonomamente o ridimensionamenti per calo della domanda* – Tabella 3 dell'Allegato A della Delibera 158/2020, nessuna riduzione tariffaria in quanto trattasi di attività non oggetto di chiusura (decisione assunta ex art. 2 Delibera 158/2020);

- le citate riduzioni sono finalizzate a tenere conto degli effetti economici generati dai provvedimenti governativi di chiusura delle attività finalizzati a contenere l'epidemia da COVID-19, oltretutto degli effetti di riduzione della produzione di rifiuti solidi urbani ed assimilati da parte delle utenze non domestiche interessate dai predetti provvedimenti, senza tuttavia aumentare le tariffe per le utenze che non sono incluse nelle categorie beneficiarie delle riduzioni;

Ricordato che

- qualsiasi riduzione delle tariffe senza una contestuale copertura dei costi mediante stanziamento di risorse provenienti dalla fiscalità generale genererebbe un aumento delle tariffe per tutte le utenze non beneficiarie delle riduzioni (c.d. perequazione orizzontale);
- a tal proposito l'ARERA, con Delibera del 23 giugno 2020 n. 238/2020/Rif, ha concesso agli Enti territorialmente competenti di richiedere alla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (CSEA), l'anticipazione, per l'anno 2020, degli importi necessari a coprire il minor gettito derivante dall'applicazione della deliberazione 158/2020/R/RIF. Detta soluzione, tuttavia, implica l'obbligo di restituire le somme anticipate con i dovuti interessi negli anni successivi alla richiesta, generando un conseguente aumento delle tariffe per l'utenza;
- con segnalazione 136/2020//COM l'ARERA ha richiesto a Governo e Parlamento lo stanziamento di 400 milioni di euro per fronteggiare le problematiche connesse all'impatto delle riduzioni da applicare alle utenze oggetto di chiusura in conseguenza dell'emergenza Covid-19;

Ritenuto, allo stato, che tra le tre possibili forme di copertura dei costi derivanti dalle agevolazioni da concedere alle utenze non domestiche oggetto di chiusura (aumento delle tariffe, anticipazione da richiedere alla CSEA e utilizzo di fondi della fiscalità generale) la scelta da preferire ricada sull'utilizzo di fondi del bilancio comunale, al fine di non aumentare le tariffe per tutte le categorie di utenze non beneficiarie di agevolazione, anche nelle more di un auspicato intervento da parte dello Stato;

Valutato che

- le riduzioni così come previste dall'art. 26 per il comune di Montelabbate (legate all'emergenza da Covid-19 ed alla Delibera ARERA 158/2020) comportano una minore entrata da TARI quantificata dall'ufficio in euro 54.000,00 e che, al fine di non addivenire ad una perequazione di tipo orizzontale (con aumento delle tariffe per le utenze non domestiche ed in generale per quelle che non beneficiano delle

riduzioni) è stata stanziata una somma di pari importo nel bilancio 2020/2022 esercizio 2020 al fine di ottemperare all'obbligo di copertura finanziaria delle riduzioni riconducibile alla previsione del comma 660 dell'art. 1 della L. 147/2013;

- per tutte le altre riduzioni previste dal vigente Regolamento comunale che comportano una minore entrata da TARI quantificata dall'ufficio in euro 1.000,00 e che, al fine di non addivenire ad una perequazione di tipo orizzontale (con aumento delle tariffe per le utenze non domestiche ed in generale per quelle che non beneficiano delle riduzioni) è stata stanziata una somma di pari importo nel bilancio 2020/2022 esercizio 2020 al fine di ottemperare all'obbligo di copertura finanziaria delle riduzioni riconducibile alla previsione del comma 660 dell'art. 1 della L. 147/2013;

Richiamata, da ultimo, la modifica dell'Allegato A del Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti – TARI deliberata con proprio precedente atto, assunto nella seduta odierna, che ha adeguato la disciplina regolamentare alla normativa nazionale recata dall'art. 58 quinquies del D.L. 124/2019 convertito con modificazioni dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157 in forza del quale gli “*studi professionali*” sono stati trasferiti nella categoria tariffaria comprendente le Banche e gli Istituti di credito;

Ritenuto, pertanto, di confermare le tariffe 2019 ai sensi e per gli effetti del comma 5 dell'art. 107 del D.L. n. 18/2020 (cd “decreto Cura Italia), applicando contestualmente per l'anno 2020, le descritte riduzioni stabilite dall' art. 26 del Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti – TARI, nonché tutte le riduzioni/agevolazioni previste;

Dato atto che he la disciplina della legge di stabilità per il 2014 precisa che: “*E' fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo*” e che, per la Provincia di Pesaro e Urbino, è confermata anche per l'anno 2020 l'aliquota del citato tributo nella misura del 5%;

Visti

- l'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006 (Legge Finanziaria 2007) secondo cui “*gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno*”;
- l'art. 106 del c.d. Decreto Rilancio (D.L. 34/2020) convertito con modificazioni in Legge n. 77/2020 che ha previsto il rinvio del termine per l'approvazione dei bilanci degli Enti Locali per l'anno 2020 al 31 settembre 2020;
- l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58 che così dispone: “*A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360*”;
- l'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, che così dispone: “*A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno.*”

PROPONE

1. Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di avvalersi della facoltà disposta dal comma 5, dell'articolo art. 107 D.L. n. 18/2020 e pertanto, in deroga all'articolo 1, comma 654 e 683, della L. 147/2013, di approvare le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) già adottate per l'anno 2019 con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 78 del 20.12.2018 anche per l'anno 2020;
3. di dare atto che il piano economico e finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020, redatto secondo i principi del nuovo MTR, validato dall'ATA Rifiuti, quale ente territorialmente competente, e approvato dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), sarà approvato da questo Consiglio comunale entro il 31.12.2020;
4. di prendere atto conseguentemente che l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal piano economico e finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020, potrà essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021;
5. di applicare per l'anno 2020 le riduzioni del tributo determinate dall'art. 26 del Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti - TARI, così come novellate da deliberazione di questo Consiglio Comunale assunta in data odierna;
6. di dare atto che, in ottemperanza a quanto previsto dal comma 660 dell'art. 1 L. 147/2013, la copertura finanziaria di tutte le riduzioni/agevolazioni, determinata in € 55.000,00 è garantita da apposito stanziamento di Bilancio 2020/2022 esercizio 2020;
7. di dare atto che sull'importo del Tributo Comunale sui rifiuti e sui servizi, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, nella misura percentuale deliberata dalla Provincia;
8. di provvedere a trasmettere, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98;
9. di trasmettere la presente deliberazione all'ATA Rifiuti ed a Marche Multiservizi spa per gli adempimenti di competenza;
10. Di dare atto che responsabile del procedimento è il Responsabile del Servizio finanziario;
11. Di dichiarare l'immediata eseguibilità del presente atto, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U.E.L. (D.Lgs. 267/2000), al fine di procedere con celerità alla trasmissione dello stesso al Ministero dell'Economia e delle Finanze ed alla successiva pubblicazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PRESO ATTO della sopra riportata proposta, che si intende qui integralmente riportata anche ai fini della motivazione, ai sensi dell'art. 3 della legge 241/1990;

PRESO ATTO dei pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 comma 1 e dell'art. 147 – bis del T.U. D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, allegati alla presente;

UDITA la discussione di seguito riportata, come da trascrizione della registrazione della seduta:

“SINDACO. Al punto 6 dell'ordine del giorno voi avete avuto come oggetto: “Approvazione tariffe della tassa sui rifiuti – TARI – anno 2020. Conferma delle tariffe anno 2019 approvate con deliberazione di Consiglio Comunale n. 65 del 20/12/2019”.

C'è stato, però, un refuso, perché la delibera di Consiglio è la numero 78, del 20 dicembre 2018, perché se non non poteva essere applicata, è stato sbagliato il riferimento, perché loro evidentemente hanno preso

il copia ed incolla.

Sempre questo punto viene illustrato dall'Assessore Faroni.

ASS. FARONI. In base al nuovo regolamento che abbiamo approvato al punto precedente è consequenziale l'approvazione delle tariffe per...

Entra in Aula alle 19:27 la Consigliera Anita Montagna.

SINDACO. Stiamo discutendo il punto 6 dell'ordine del giorno, lo sta illustrando l'Assessore Faroni.

ASS. FARONI. Il punto 6 riguarda, appunto, l'approvazione delle tariffe e della tassa sui rifiuti – TARI anno 2020, consequenziale l'approvazione al punto precedente del regolamento comunale, che recepisce le modifiche di Arera, e stabilisce le agevolazioni previste per le attività che sono rimaste chiuse per l'emergenza sanitaria, quindi dalle tariffe 2019 vengono applicate anche per il 2020, tranne per uno sgravio del 20 o 25% della quota variabile per alcune attività in base al Codice Ateco, che sono state costrette a tenere chiusa la propria attività. Tutto qua.

SINDACO. In aggiunta alla domanda di prima del Consigliere Mercantini, quando verranno adeguate con la percentuale, che ci verrà comunicata da Arera, noi dovremo andare a ridiscutere in Consiglio questo punto. Apriamo la discussione.
Procedo con la votazione.

Consiglieri presenti: 11;
Astenuti: 2 (Mercantini Marco, Montagna Anita);
Voti favorevoli: 9;
Voti contrari: (0);

SINDACO. Anche qua abbiamo la doppia votazione.
Astenuti? Contrari? Favorevoli?"

Con votazione espressa per alzata di mano dai presenti ed avente il seguente esito:

Consiglieri presenti: 11;
Astenuti: (0);
Voti favorevoli: 11;
Voti contrari: (0);

DELIBERA

- **DI APPROVARE** integralmente la proposta di deliberazione sopra trascritta.

Stante l'urgenza rappresentata degli adempimenti consequenziali, con separata votazione **unanime e favorevole**,

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del TUEL.

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE CINZIA FERRI	IL VICE SEGRETARIO ELVIRA CAVALLI
---------------------------------------	--

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e succ. mod. ed int. (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente originale elettronico è conservato nella banca dati del Comune di Montelabbate ai sensi dell'art. 3bis e dell'art. 22 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e succ.mod. ed int.